

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3064 del 17/06/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SICURA S.p.A per l'impianto destinato ad attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3162 del 17/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SICURA S.p.A** per l'impianto destinato ad attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società SICURA S.p.A (C.F. e P. IVA 02394290247) per l'impianto destinato ad attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **SICURA S.p.A** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SICURA S.p.A (C.F. e P. IVA 02394290247) con sede legale in Comune di Vicenza (VI), via Zamenhof n. 363, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 29/10/2020 (Prot. n. 30156/2020), successivamente integrata in data 21/12/2020 (Prot. n. 34911/2020) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, per trasferimento in Comune di Calderara di Reno della attività esercitata presso l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via Margotti, n. 4/2.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 35291/2020 del 24/12/2020 (pratica SUAP n. 30156/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/12/2020 al PG/2020/190266 e confluito nella **Pratica SINADOC 2025/2021**,

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4758/2021 del 19/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/02/2021 al PG/2021/27943, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 08/02/2021.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 31633/21 del 30/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/49812, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico di reflui domestici in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/57169 del 14/04/2021 ha trasmesso al Comune di Calderara di Reno una richiesta di chiarimenti in merito alla titolarità della fognatura separate acque bianche e al relativo scarico di acque meteoriche.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9841/2021 del 21/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2021 al PG/2021/64278, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi e di impatto acustico del Comune di Calderara di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 16/06/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SICURA S.p.A
Attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori
Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di Via Collodi (afferente al depuratore comunale di Calderara di Reno) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” dei bagni e servizi igienici presenti nell’impianto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree esterne, recapitanti in pubblica fognatura separata acque bianche, la quale non risulta essere in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A.). Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche, anche future, del Soggetto gestore del sistema fognario ricettore.

Prescrizioni

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 31633/21 del 30/03/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 9841/2021 del 21/04/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2021 al PG/2021/64278). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento, presso l'Ente Gestore della pubblica fognatura separata acque bianche, individuata come corpo idrico ricettore delle meteoriche sopra descritte, la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico, il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 04/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 31/12/2020 al PG/2020/190266).
- Elaborato “Planimetria Rete Fognaria” (agli atti di ARPAE in data 31/12/2020 al PG/2020/190266).

Pratica Sinadoc 2025/2021

Documento redatto in data 16/06/2021



Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Via Garibaldi 2/G
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it
C.F.00543810378–P.I.00514221209
40012 Calderara di Reno
ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 21/04/2021

Prot. n.	2021/0009841		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2020/21/0
Rif. Prot.	n.	2020/30156	
S.U.A.P.	30156/2020		

Spett.le
A.R.P.A.E – AACM
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 30156/2020 Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, presentata dalla Ditta "SICURA S.p.A. C.F./P.I. 02394290247", per attività di progettazione e installazione di impianti di rilevazione, allertamento e anticendio, sita in Via Collodi n. 4/F a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, per attività di progettazione e installazione di impianti di rilevazione, allertamento e anticendio, sita in Via Collodi n. 4/F a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 29/10/2020 con P.G. n. 30156/2020 e successive integrazioni pervenute in data 21/12/2020 con P.G. n. 34911/2020 e in data 22/12/2020 con P.G. n. 35048 dalla Ditta "SICURA S.p.A. C.F./P.I. 02394290247", con sede legale in Via Zamenhof n.363 a Vicenza (VI), legalmente rappresentata da Cuppini Lamberto C.F. CPPLBR56S06A944B;

Analizzata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, nella quale si dichiara che non sono presenti sorgenti sonore significative cioè tali da modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 30/03/2021 con Prot. Gen. con n. 8169), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate;

Preso atto del parere di competenza ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 3152 del 03/02/2021) relativamente alla matrice delle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività della ditta in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: a seguito dell'analisi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, nella quale si dichiara che non sono presenti sorgenti sonore significative tali da modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore dello stabilimento con sede in Via Collodi n. 4/F;

MATRICE SCARICHI: per lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. con n. 8169 del 30/03/2021), si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice scarichi reflui dello stabilimento con sede in Via Collodi n. 4/F.

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- L'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:

Arch. Elisabetta Mutidieri

051/6461258

elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li:
CITTA' DI CALDERARA DI RENO
Settore Urbanistica e Sviluppo del territorio
Via Garibaldi, 2/G
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 30 marzo 2021
Prot. n. 0031633/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 30/12/2020	Num. prot.: 109906
	Data prot.: 02/03/2021	Num. prot.: 021181
	PA&S 26/2021	

Oggetto: Istanza di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: "SICURA SPA"- sita in via Collodi n.4/F - Comune di Calderara di Reno (BO)
Città di Calderara di Reno - Prot. n.2020/35291 del 24/12/2020 - SUAP 30156/2020
Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale

In merito all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Cuppini Lamberto codice fiscale CPPLBR56S06A944B in qualità di titolare della Ditta "**SICURA SPA**" p. IVA 02394290247 con sede in via Zamenhof n° 363 - Comune di Vicenza (VI), inerente l'insediamento posto in via Collodi n°4/F – Comune di Calderara di Reno (BO), che svolge l'attività di riempimento e ricarica degli estintori.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ l'insediamento di questa ditta, già in precedenza denominata come **Sicurama Srl**, occupa la porzione di uno stabile identificato come F7/B nella planimetria presentata;
- ✓ non ci sono scarichi di tipo industriale secondo quanto dichiarato dal proponente l'istanza;
- ✓ gli scarichi sono dovuti alle sole acque reflue di tipo domestico originate da bagni e servizi e alle acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree esterne;
- ✓ le acque reflue domestiche che provengono da un bagno non sono trattate e scaricano, congiungendosi alla rete delle acque nere del capannone, in due differenti punti della pubblica fognatura nera di via Collodi per poi afferire al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo;
- ✓ le acque meteoriche che provengono dai coperti e dalle caditoie del piazzale circostante (lo stabile dispone di un'area esterna asfaltata di 1500 mq), si immettono nella linea delle acque meteoriche dello stabilimento e dopo trattamento in pozzetto disoleatore, sono recapitate nella pubblica fognatura delle acque bianche che non è in carico alla scrivente società;

- ✓ si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SICURA S.p.A
Attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori
Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riempimento e ricarica estintori svolta dalla SICURA Spa nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Collodi n° 4/f, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SICURA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CARICA ESTINTORI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a

quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 - UNI 13284-2:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti

come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/03/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SICURA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SICURA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 31/12/2020 al PG/2020/190266) e integrata volontariamente in data 22/02/2021 al PG/2021/27943).

Pratica Sinadoc 2025/2021

Documento redatto in data 16/06/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SICURA S.p.A
Attività di riempimento-ricarica e manutenzione estintori
Comune di Calderara di Reno (BO), via Collodi n. 4/F

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 03/12/2020 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SICURA S.p.A, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nelle aree dell'attività non sono presenti sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni, del Comune di Calderara di Reno, rilasciato con nota Prot. n. 9841/2021 del 21/04/2021, e già ricompreso nell'Allegato A del presente Atto.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 03/12/2020 dal sig. Claudio Benini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SICURA S.p.A (agli atti di ARPAE in data 31/12/2020 al PG/2020/190266).

Pratica Sinadoc 2025/2021

Documento redatto in data 16/06/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.